

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E PERTINENZE DELLA PORTINERIA DI PONTE VERDE, SITUATO IN VIA CASE NUOVE N. 3, IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), QUALE CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE NATURALISTICA DEL PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo n.°54 del 21/12/2012 e della determinazione n.°202 del 15/05/2013

PREMESSO

che l'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale con Sede Legale Provvisoria c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est, Piazza G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - P.IVA e C.F.:02635070, è proprietario dell'immobile e delle pertinenze della portineria di Ponte Verde, situato in via Case Nuove n.3, in Comune di Sala Baganza (Pr), censito al N.C.E.U del Comune di Sala Baganza al foglio 3 mappale 9 subalterno 3;
che al fine di individuare il soggetto per la concessione in uso dell'immobile quale centro per la valorizzazione naturalistica del parco dei Boschi di Carrega;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per l'aggiudicazione della concessione in uso di durata di **anni 2 (due) rinnovabile alla scadenza dell'immobile denominato portineria di Ponte Verde**, alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 – OGGETTO

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, intende affidare in concessione d'uso l'immobile e le pertinenze della portineria di Ponte Verde (Pr), situato in via Case Nuove n. 3, in Comune di Sala Baganza, ad un'Associazione di Volontariato che intenda utilizzare l'immobile quale:

- punto informativo sulle risorse paesaggistiche ed ambientali del Parco;
- punto per realizzazione di attività culturali, ricreative e laboratoriali;
- punto informativo della Strada del prosciutto e dei vini dei Colli di Parma (il Parco è inserito negli itinerari turistici ed enogastronomici riconosciuti dalla Regione in attuazione della L.R.7 aprile 2000, n. 23);
- punto ristoro per la degustazione e vendita dei prodotti tipici.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ha la piena proprietà della struttura denominata portineria di Ponte Verde, situata in via case nuove n. 3, in comune di Sala Baganza, all'interno del territorio del Parco dei Boschi di Carrega, nella zona limitrofa alle pertinenze del Casino dei Boschi. La struttura è costituita da un fabbricato di forma rettangolare, articolato su 2 piani, completamente ristrutturato, un porticato esterno e un'area di pertinenza, così come da planimetria allegata. Gli immobili vengono concessi non ammobiliati.

ART. 2 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il presente avviso è aperto esclusivamente alle Associazioni di Volontariato che siano iscritti nel registro generale di cui all'art.2 della Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, oppure nel registro nazionale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, che intendano utilizzare l'immobile quale centro per la valorizzazione naturalistica del Parco dei Boschi di Carrega.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati, per partecipare alla selezione, devono presentare domanda sottoscritta contenuta in una busta che dovrà essere, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare sull'esterno la seguente dicitura: **“SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E PERTINENZE DELLA PORTINERIA DI PONTE VERDE”**.

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **Domanda di partecipazione;**
2. **Copie autenticate dell'atto costitutivo e dello statuto;**
3. **Certificato di iscrizione nel registro generale di cui all' art.2 della Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, oppure nel registro nazionale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383;**
4. **Proposta progettuale delle attività** che si intendono svolgere nel corso della gestione della struttura denominata

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Portineria di Ponte Verde, a favore della valorizzazione naturalistica del Parco dei Boschi di Carrega, e dovrà comprendere una descrizione delle attività da svolgere all'interno dell'immobile ed eventuali attività da svolgere all'esterno (max 3 pagine).

5. **Elenco nominativo degli animatori** volontari che saranno utilizzati nella struttura, con allegati i titoli professionali posseduti e/o adeguate attestazioni per attività svolte;

6. **Dichiarazione** del legale rappresentante resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, con allegato il documento di identità, da cui risulti:

- a) le generalità del legale rappresentante e gli estremi dell'atto di nomina;
- b) di aver preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di accettare integralmente il contenuto senza condizioni e riserve dell'avviso medesimo;
- c) di sollevare l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla gestione della struttura dal momento della sua consegna;
- d) di osservare il pieno rispetto della gestione e della normativa vigente in materia di antimafia;
- e) di non cedere, anche parzialmente, a terzi la struttura data in concessione e di non consentire a terzi lo svolgimento di attività al suo interno;
- f) di impegnarsi ad applicare le norme vigenti in materia di assicurazione dei soci e del personale volontario utilizzato;
- g) che le attività previste nel progetto sono compatibili con l'assetto strutturale dell'immobile e della destinazione del bene.

ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/10/2013** a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, esclusivamente al protocollo generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est, Piazza G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR).

Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida nessuna domanda, anche se sostitutiva od integrativa di precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel caso in cui per qualsiasi motivo non venga effettuato entro il suddetto termine perentorio.

Si procederà all'aggiudicazione anche solo in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

ART.5 – PROPOSTA PROGETTUALE DELLE ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna di rendere a favore degli utenti del Parco dei Boschi di Carrega, servizi e prestazioni aventi finalità di rilevanza pubblica e sociale.

A tal fine, oltre gli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative previste nella proposta delle attività presentato in sede di gara, saranno a totale carico del concessionario tutte le spese derivanti dall'organizzazione di specifiche attività che intende realizzare nel corso di ogni anno di gestione.

Nella proposta progettuale dovrà essere indicato il programma dettagliato delle attività, nonché il calendario e l'indicazione dei costi presuntivi da sostenere per ogni attività, da rendicontare successivamente a conclusione delle stesse con allegate le relative pezze giustificative.

ART. 6 – TITOLI VALUTABILI

La proposta delle attività che si intendono svolgere nel corso della gestione a favore dei frequentatori del Centro, sarà valutata secondo i seguenti criteri:

1) – **ATTIVITA'**: max punti 60

- punti 5 per ogni attività culturale, da effettuare nel corso dell'anno, per un massimo di 20 punti;
- punti 5 per ogni attività ricreativa, da effettuare nel corso dell'anno, per un massimo di 20 punti;
- punti 5 per ogni laboratorio, della durata minima di almeno 10 ore mensili, da effettuare nel corso dell'anno, per un massimo di 20 punti;

2) – **NUMERO DEGLI ANIMATORI VOLONTARI**: massimo punti 15

per ciascun animatore in possesso di titolo professionale e/o adeguate attestazioni per attività svolte, punti 3 fino ad un massimo di punti 15.

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione delle domande è demandata ad una commissione presieduta dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA STRUTTURA

La concessione in uso sarà assegnata all'Associazione che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione. Successivamente, entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

ART. 9 – PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata sperimentale di **due anni, decorrente dalla data di stipula della convenzione, rinnovabile alla scadenza.**

L'immobile sarà affidato in concessione d'uso in cambio di un canone annuale di concessione pari a € 2.000,00.

Il concessionario dovrà versare il canone di concessione, pari a € 2.000,00 per anno, in due rate: una da € 1.000,00, entro il 30 giugno e una da € 1.000,00 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario si assume l'obbligo del pagamento delle spese di attivazione/volturazione e consumi dei servizi a rete (luce, acqua e fognatura, ecc.).

Il concessionario assume tutte le responsabilità, di qualsiasi genere e natura, inerenti alla gestione della struttura e sarà tenuto a rispondere dei danni causati all'immobile per tutto il tempo della concessione e dei danni causati a terzi, anche se imputabili al personale ed ai fornitori in genere.

Il concessionario avrà diritto a gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Pertanto gli introiti derivanti dalla gestione della Portineria resteranno al concessionario.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri derivanti dalla gestione della struttura:

- l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'attivazione/volturazione dei servizi quali: energia elettrica, acqua, riscaldamento, servizi telefonici/internet, tassa rifiuti, etc., e a corrispondere i relativi consumi, sollevando da qualsiasi responsabilità L'Ente di Gestione;

- la copertura polizza assicurativa R.C. verso terzi per danni arrecati all'Ente di Gestione o a terzi nello svolgimento della sua attività ed infortuni per i frequentatori del Centro, con massimale pari a € 6.000.000,00 ed una polizza R.C. per danni cagionati all'edificio con massimale pari ad € 5.000.000,00;

Gli obblighi e gli oneri del concessionario, che verranno dettagliatamente disciplinati nel contratto, prevedono inoltre:

- impegno ad acquisire o rinnovare, a propria cura e spese, ogni titolo o licenza eventualmente prevista dalla normativa per la conduzione della struttura e rispetto della medesima per l'amministrazione dell'attività; osservanza, qualora prevista, delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza;
- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza previste per legge (dotazione e manutenzione periodica estintori, cassette di primo soccorso, ecc.);
- la custodia e la sorveglianza dell'immobile;
- la conservazione integra della struttura e di tutti gli impianti e manufatti ivi esistenti;
- la manutenzione ordinaria dell'immobile, compresi gli impianti;
- la manutenzione dell'area esterna pertinenziale concessa insieme all'edificio;
- mantenimento della struttura efficiente e pulita, anche a promozione e tutela dell'immagine del Parco;
- manutenzione periodica, in funzione della frequenza d'uso della struttura, della fossa Imhoff;
- mantenimento in efficienza di quanto affidato (opere murarie, infissi, impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento), provvedendo a proprie spese alla sostituzione di quanto danneggiato o usurato;
- acquisto del materiale di consumo, prodotti di pulizia ed in generale tutto l'occorrente per la gestione e la conduzione dell'immobile, con reintegrazione in caso di consumo;
- attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili quali utilizzo di prodotti di consumo "ecologici", poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc.) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc.;

Il Soggetto concessionario dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, allo sgombero della neve che eventualmente

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

potesse minacciare la stabilità strutturale delle coperture dei fabbricati oggetto della presente concessione. Qualora il carico di neve sul tetto costituisse pericolo per soggetti terzi, il soggetto concessionario dovrà intervenire con la messa in sicurezza o con la chiusura della struttura, senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente di Gestione per la mancata attività.

Qualunque modifica impiantistica che comporti variazioni rispetto al verbale di consegna, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione ed avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli eventuali lavori autorizzati dovranno in ogni modo essere consegnati alla proprietà le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti (Comune, VV.FF, INAIL, ARPA, etc.) ove previsto.

Qualsiasi ulteriore miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione e comunque resta a completo beneficio del medesimo senza che il soggetto concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il concessionario d'uso della Portineria Ponte Verde, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla normativa vigente, dovrà garantire inoltre:

- l'apertura tutto l'anno, salvo eventuali brevi periodi di chiusura da concordarsi annualmente e preventivamente con l'Ente Parco, con l'esclusione dei periodi di maggiore affluenza turistica (Pasqua, "ponti" primaverili, mesi estivi).
- un servizio informazioni sulle opportunità di visita ed escursionistiche del comprensorio dell'area protetta, con distribuzione materiale promozionale e vendita di materiale/prodotti forniti "in conto vendita" dall'Ente Parco;
- l'impegno ad aderire a eventuali progetti di promozione/valorizzazione delle strutture ricettive, delle aziende agro-silvo-pastorali e degli esercizi consigliati attivati e supportati dall'Ente Parco.

ART. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche nella struttura al fine di accertare che le attività svolte siano conformi a quanto previsto in convenzione nonché all'uso e alla destinazione del bene.

Il Concessionario si obbliga a presentare, a conclusione del 1° anno di gestione, una relazione sulle attività svolte.

Analogamente, dovrà essere presentato all'inizio del 2° anno di gestione apposito elenco delle attività che si intendono svolgere e, alla fine dell'anno, la relazione sulle attività svolte.

ART. 12 – RISERVA

Il Comune di Sala Baganza ha la facoltà di utilizzare la struttura, per lo svolgimento di proprie iniziative, previo accordo con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e con il Concessionario per non più di cinque giornate all'anno; il Concessionario ha facoltà di subordinare il proprio assenso all'impegno del Comune di rimborsare le spese e risarcire eventuali danni arrecati all'immobile e/o ai beni mobili del concessionario.

È altresì consentita l'utilizzazione della struttura per attività patrocinate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, previo accordo con il Concessionario.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionario assume gli obblighi della concessione con effetto dal momento della sottoscrizione, mentre per l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale gli obblighi avranno effetto soltanto dopo il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le spese di bollo e registrazione del presente e le relative tasse ed imposte discendenti, tutto incluso e nulla escluso, se dovuti, sono ad esclusivo carico dell'Associazione di volontariato.

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le leggi, applicabili in atto e nel corso della concessione.

Il presente avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e sul sito internet www.parchiemiliaoccidentale.it per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Responsabile del procedimento è il Dr. Michele Zanelli, reperibile al n°. 0521.802688 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 – posta elettronica: m.zanelli@parchiemiliaoccidentale.it.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341


trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti saranno raccolti presso l'ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Michele Zanelli



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
 Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
 P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

SCHEMA DI DOMANDA E DICHIARAZIONE

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
C/o Comunità Montana Unione Comuni Parma Est
piazza G. Ferrari, 5
43013 Langhirano

SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E PERTINENZE DELLA PORTINERIA DI PONTE VERDE, SITUATO IN VIA CASE NUOVE N. 3, IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), QUALE CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE NATURALISTICA DEL PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA

Il sottoscrittonato
a.....ilin qualità
di..... dell'Associazione
di volontariato....., con atto di
nomina.....
con sede nel Comune di Prov.....
via..... codice fiscale p. I.V.A. n..
.....telefono.....

CHIEDE

a) di partecipare alla selezione pubblica per la concessione in uso dell'immobile e pertinenze della portineria di Ponte Verde, situato in via Case Nuove n. 3, in Comune di Sala Baganza (Pr), quale centro per la valorizzazione naturalistica del Parco dei Boschi di Carrega

b) di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo postale:
.....

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)@.....

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica@.....

oppure al seguente fax, autorizzando fin d'ora l'amministrazione appaltante a compiere le comunicazioni mediante fax.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con allegato il documento di identità

DICHIARA

di partecipare alla procedura negoziata come:

- associazione di volontariato
- che nei confronti del legale rappresentante non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (art. 38, lett. b), Dlgs 163/06);
- che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, lett. c), Dlgs 163/06);

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, lett. g), Dlgs 163/06);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (art. 38, lett. i), Dlgs 163/06);
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

OPPURE

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. (art. 38, lett. m), Dlgs 163/06);
- di sollevare l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla gestione della struttura dal momento della sua consegna;
- di osservare il pieno rispetto della gestione e della normativa vigente in materia di antimafia;
- di non cedere, anche parzialmente, a terzi la struttura data in concessione e di non consentire a terzi lo svolgimento di attività al suo interno;
- di impegnarsi ad applicare le norme vigenti in materia di assicurazione dei soci e del personale volontario utilizzato;
- che le attività previste nel progetto sono compatibili con l'assetto strutturale dell'immobile e della destinazione del bene.
- di aver preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di accettare integralmente il contenuto senza condizioni e riserve dell'avviso medesimo
- di essere in possesso di regolare Certificato di iscrizione nel registro generale di cui all'art.2 della Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, oppure nel registro nazionale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, che si allega;
- di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero)
- di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)

_____ li, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(firma leggibile ed estesa)

(la sottoscrizione deve essere corredata da copia semplice di un documento di identità del firmatario in corso di validità)

N.B. qualora per la compilazione della domanda e relative dichiarazioni si utilizzi il presente modello, si considereranno rese le dichiarazioni la cui casella corrispondente sarà barrata

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

SCHEMA DI CONTRATTO

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE CONTRATTO PER SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E PERTINENZE DELLA PORTINERIA DI PONTE VERDE, SITUATO IN VIA CASE NUOVE N. 3, IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR), QUALE CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE NATURALISTICA DEL PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA

PREMESSO

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale è proprietaria dell'immobile della portineria di Ponte Verde (Pr), situato in via Case Nuove n. 3, in Comune di Sala Baganza
 - che con Delibera del Responsabile Area n. .. del è stata approvata la selezione pubblica per la concessione in uso dell'immobile e pertinenze della portineria di ponte verde, situato in via case nuove n. 3, in comune di sala baganza (pr), quale centro per la valorizzazione naturalistica del parco dei boschi di carrega
 - che con Determinazione n. ... del è stato pubblicato selezione pubblica per la concessione in uso dell'immobile e pertinenze della portineria di ponte verde, situato in via case nuove n. 3, in comune di sala baganza (pr), quale centro per la valorizzazione naturalistica del parco dei boschi di carrega;
 - che con Determinazione del Responsabile Area n del è stata aggiudicata a favore di ...;
- tutto quanto premesso,

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con sede provvisoria in P.za G. Ferrari n° 5 - Langhirano, codice fiscale e Partita IVA 02635070341 (d'ora innanzi denominata "Ente di Gestione"), rappresentata da dott. nato a (.....) il giorno, domiciliato per la carica a Langhirano (PR), P.za G. Ferrari, n.5, nella sua qualità di Responsabile Area

E

L'Associazione (d'ora innanzi denominata "concessionario"), con sede legale in C.F./P.I..... rappresentata da, nato a il giorno, domiciliato per la carica presso la sede di, ma nella sua qualità di
si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Oggetto

L'Ente di Gestione affida, l'immobile denominato portineria di Ponte Verde, così come individuato nelle planimetrie catastali per l'esercizio di una attività di valorizzazione naturalistica del Parco dei Boschi di Carrega, censito al N.C.E.U del Comune di Sala Baganza al foglio 3 mappale 9 subalterno 3, situato in via case nuove n. 3, in comune di Sala Baganza, all'interno del territorio del Parco del Boschi di Carrega, nella zona limitrofa alle pertinenze del Casino dei Boschi. La struttura, non ammobiliata, è costituita da un fabbricato di forma rettangolare, articolato su 2 piani, completamente ristrutturato, un porticato esterno e un'area di pertinenza, così come da planimetria allegata.

Art. 2. Durata

Ai sensi degli artt. 302 e 303 del DPR 207/2010 la concessione ha una durata di anni (.....), con decorrenza da.....e scadenza in data .

Art. 3. Attività e relativi servizi da svolgere nelle strutture

La struttura ricettiva in oggetto deve essere utilizzata quale centro per la valorizzazione naturalistica del Parco dei Boschi di Carrega, al fine di garantire un punto informativo per coloro che sono attratti dalle risorse paesaggistiche ed ambientali del Parco stesso, quale punto per realizzazione di attività culturali, ricreative e laboratoriali, quale punto informativo della Strada del prosciutto e dei vini dei Colli di Parma (il Parco è inserito negli itinerari turistici ed enogastronomici riconosciuti dalla Regione in attuazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 23) e quale punto ristoro per la conoscenza, degustazione e vendita dei prodotti tipici.

Art. 4 Stato delle strutture

L'Ente di Gestione affida la struttura nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna, come risultante dal verbale di consegna che sarà sottoscritto dalle parti.

Il concessionario prende in carico l'insieme dei beni mobili di cui all'allegato inventario.

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Il concessionario provvede inoltre agli interventi utili alla conservazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico come previsto dal presente contratto.

Art. 5 Periodi di apertura

Il Soggetto concessionario garantisce l'apertura tutto l'anno, salvo eventuali brevi periodi di chiusura da concordarsi annualmente e preventivamente con l'Ente Parco, con l'esclusione dei periodi di maggiore affluenza turistica (Pasqua, "ponti" primaverili, mesi estivi).

Art. 6 Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri derivanti dalla gestione della struttura:

- l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'attivazione/volturazione dei servizi quali: energia elettrica, acqua, riscaldamento, servizi telefonici/internet, tassa rifiuti, etc., e a corrispondere i relativi consumi, sollevando da qualsiasi responsabilità L'Ente di Gestione;
- la copertura polizza assicurativa R.C. verso terzi per danni arrecati all'Ente di Gestione o a terzi nello svolgimento della sua attività ed infortuni per i frequentatori del Centro, con massimale pari a € 6.000.000,00 ed una polizza R.C. per danni cagionati all'edificio con massimale pari ad € 5.000.000,00;

Gli obblighi e gli oneri del concessionario, che verranno dettagliatamente disciplinati nel contratto, prevedono inoltre:

- impegno ad acquisire o rinnovare, a propria cura e spese, ogni titolo o licenza eventualmente prevista dalla normativa per la conduzione della struttura e rispetto della medesima per l'amministrazione dell'attività; osservanza, qualora prevista, delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza;
- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza previste per legge (dotazione e manutenzione periodica estintori, cassette di primo soccorso, ecc.);
- la custodia e la sorveglianza dell'immobile;
- la conservazione integra della struttura e di tutti gli impianti e manufatti ivi esistenti;
- la manutenzione ordinaria dell'immobile, compresi gli impianti;
- la manutenzione dell'area esterna pertinenziale concessa insieme all'edificio;
- mantenimento della struttura efficiente e pulita, anche a promozione e tutela dell'immagine del Parco;
- manutenzione periodica, in funzione della frequenza d'uso della struttura, della fossa Imhoff;
- mantenimento in efficienza di quanto affidato (opere murarie, infissi, impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento), provvedendo a proprie spese alla sostituzione di quanto danneggiato o usurato;
- acquisto del materiale di consumo, prodotti di pulizia ed in generale tutto l'occorrente per la gestione e la conduzione dell'immobile, con reintegrazione in caso di consumo;
- attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili quali utilizzo di prodotti di consumo "ecologici", poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc.;

Il Soggetto concessionario dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, allo sgombero della neve che eventualmente potesse minacciare la stabilità strutturale delle coperture dei fabbricati oggetto della presente concessione. Qualora il carico di neve sul tetto costituisse pericolo per soggetti terzi, il soggetto concessionario dovrà intervenire con la messa in sicurezza o con la chiusura della struttura, senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente di Gestione per la mancata attività.

Qualunque modifica impiantistica che comporti variazioni rispetto al verbale di consegna, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione ed avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli eventuali lavori autorizzati dovranno in ogni modo essere consegnati alla proprietà le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti (Comune, VV.FF, INAIL, ARPA, etc.) ove previsto.

Qualsiasi ulteriore miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente di Gestione e comunque resta a completo beneficio del medesimo senza che il soggetto concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il concessionario d'uso della Portineria Ponte Verde, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla normativa vigente, dovrà garantire inoltre:

- un servizio informazioni sulle opportunità di visita ed escursionistiche del comprensorio dell'area protetta, con distribuzione materiale promozionale e vendita di materiale/prodotti forniti "in conto vendita" dall'Ente Parco;

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

- l'impegno ad aderire a eventuali progetti di promozione/valorizzazione delle strutture ricettive, delle aziende agro-silvo-pastorali e degli esercizi consigliati attivati e supportati dall'Ente Parco.

Art. 7. Interventi manutentivi straordinari.

All'Ente di Gestione competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti norme. In questo caso il soggetto concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto dell'Ente di Gestione. Qualora l'Ente di Gestione avesse in programma interventi di manutenzione straordinaria o potenziamento dell'immobile turistica, questi saranno pianificati con il soggetto concessionario, che non potrà comunque opporsi all'esecuzione e dovrà conseguentemente adeguare le proprie attività gestionali.

Art. 10. Ulteriori obblighi in capo al concessionario

In relazione alle attività di cui all'art. 3, il soggetto concessionario deve obbligatoriamente effettuare le seguenti prestazioni:

- attivazione della gestione entro trenta giorni dalla data di effettiva consegna di cui al precedente articolo 2, previa segnalazione certificata inizio attività (SCIA) al comune competente.
- conduzione della propria gestione nel rispetto degli obblighi amministrativi, contabili e tributari previsti dalla legislazione vigente e cura della registrazione e dell'aggiornamento dei registri contabili e fiscali;
- nomina di un rappresentante con funzione di custode.
- garanzia di regolare assunzione del personale impiegato per il funzionamento della strutture ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- tenuta presso i propri uffici di un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell'utenza;
- mantenimento in esposizione permanente e distribuzione al pubblico di materiale promo-informativo e divulgativo dell'ente di Gestione e del territorio, anche con l'utilizzo di idonei espositori qualora previsti;
- servizi di primo soccorso mediante disponibilità di cassette contenenti materiale di primo soccorso in numero adeguato;
- il concessionario dovrà inoltre adempiere ai contenuti dell'offerta tecnica e del progetto di gestione, proposti dallo stesso in fase di gara, recepiti e valutati dalla commissione giudicatrice.

Art. 11. Corrispettivi del contratto e profili economici.

Il soggetto concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali. Il canone annuo a base d'asta è stabilito in **Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre IVA.**

Il soggetto concessionario si impegna a versare all'Ente di Gestione il canone annuo offerto in sede di gara. Il pagamento del canone avverrà in rate semestrali anticipate con decorrenza dall'avvio del contratto.

Gli importi saranno versati, alla scadenza indicata, con bonifico Bancario a favore di: **Ente di Gestione peri Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale Codice IBAN IT85M0623065770000036085926**

Poiché il contratto prevede solo entrate finanziarie per l'Ente si ritiene non soggetto al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s.. Qualora l'Ente di Gestione dovesse, per qualsiasi ragione, effettuare pagamenti nei confronti del soggetto concessionario questi si impegna ad osservare le prescrizioni di cui alla precitata Legge, a comunicare all'Ente di Gestione il proprio conto corrente dedicato.

Art. 12. Rispetto delle normative vigenti

Il soggetto concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali alle norme di prevenzione incendi e alle normative in materia di registrazione degli ospiti della struttura

Art. 13. Responsabilità e garanzie assicurative

Il soggetto concessionario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma il soggetto concessionario solleva l'Ente di Gestione da ogni responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso degli immobili e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi l'Ente di Gestione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose.

Il soggetto concessionario in particolare:

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature e impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;
 - esonera l'Ente di Gestione da ogni responsabilità per l'uso improprio delle strutture;
 - risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dalla attività svolta nella struttura (comprese aree esterne), nonché contro rischi specifici inerenti l'attività gestionale,
- Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell'avvio dell'attività di gestione, il soggetto concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:
- la copertura polizza assicurativa R.C. verso terzi per danni arrecati all'Ente di Gestione o a terzi nello svolgimento della sua attività ed infortuni per i frequentatori del Centro, con massimale pari a € 6.000.000,00 ed una polizza R.C. per danni cagionati all'edificio con massimale pari ad € 5.000.000,00;
- Il concessionario dovrà inoltre consegnare copie delle polizze sottoscritte prima della firma del contratto di gestione. Tali polizze in copia sono conservate presso l'Ufficio Contratti dell'Ente di Gestione.

Art. 14. Penali, decadenza e recesso

Il soggetto concessionario, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente di Gestione anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al presente capitolato e al successivo contratto di concessione e gestione dovrà corrispondere all'Ente di Gestione una penale pari a **€.100,00 (Euro cento/00)** in caso di accertata violazione.

La penale viene applicata su segnalazione, previa contestazione dell'addebito.

La decadenza di diritto viene dichiarata, a mezzo di provvedimento del Responsabile, nei seguenti casi:

- a) utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle stabilite dal presente contratto, senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente di Gestione;
- b) gravi e reiterate violazioni alle clausole del contratto;
- c) reiterati mancati pagamenti del canone annuale;
- d) mancata esecuzione degli interventi di miglioramento delle strutture proposti in sede di gara, entro i termini previsti.

La decadenza per i motivi di cui alle lettere a) e d) sopra indicate opera di diritto e viene dichiarata dopo che il Responsabile ha comunicato al soggetto concessionario avviso e notizia motivata della determinazione che si intende adottare, concedendo dieci giorni per eventuali osservazioni. La decadenza ha effetto dalla data della dichiarazione e determina, *ope legis*, l'acquisizione della proprietà in capo all'Ente di Gestione di tutte le opere e interventi realizzati nella struttura data in concessione dall'ente.

Nei casi di cui alla lettere b) e c) la decadenza è pronunciata dal Responsabile dopo l'inosservanza di almeno tre avvenute violazioni; resta ferma la potestà dell'Ente di Gestione di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni subiti.

Trovano applicazione, altresì gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. Il soggetto concessionario potrà recedere dal contratto di concessione e gestione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa intesa con l'Ente di Gestione.

Alla scadenza del contratto, in caso di decadenza o di recesso dal medesimo, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato della struttura, degli arredi, impianti e attrezzature; nel caso di rifiuto del soggetto concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di consegna, provvederà con atto unilaterale l'Ente di Gestione dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 15. Subappalto e subconcessione

E' formalmente e tassativamente vietata, senza autorizzazione dell'Ente di Gestione, ogni forma di subconcessione del contratto, come pure il subaffitto anche parziale di una sola parte dell'immobile costituendo l'eventuale violazione esplicito motivo e causa di decadenza dalla concessione di gestione.

E' altresì vietata la cessione non autorizzata operata con qualsiasi forma della gestione, sotto la comminatoria della immediata decadenza dalla concessione di gestione

E' ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, previa apposita autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione.

Il subappalto dei servizi accessori nei limiti di legge, dovrà essere dichiarato in sede di gara.

Art. 16. Riconsegna dell'immobile.

Allo scadere del contratto, gli immobili, le pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituiti all'Ente di Gestione in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta.

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria: c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est - P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it - PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Al termine della gestione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto all'Ente di Gestione che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile.

Art. 17. Spese di contratto ed imposte

Tutte le spese inerenti e consequenziali all'appalto saranno a carico del Soggetto concessionario, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

Art. 18. Disposizioni finali

Il concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella determinazione n. _____ relativa all'aggiudicazione. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Parma – è esclusa la competenza arbitrale, il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c. 1-bis del d.lgs. 163/2010.

Art. 20. Approvazione di clausole specifiche

Le parti approvano, specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, ultimo comma C.C., le seguenti clausole:

- art. 3 Aree di attività e relativi servizi da svolgere nelle strutture oggetto della concessione;
- art. 7 Oneri a carico del concessionario
- Art. 13 Responsabilità e garanzie assicurative
- art. 14 Penali, decadenza e recesso

Letto, approvato e sottoscritto

Langhirano, li _____

**p. L'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale**

p. Il Concessionario.....